



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri Vittorio Canovi, Vincenzo Iemma, Salvatore Giordano e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge Ordinaria n. 9 del 18 agosto 2021, con modifiche del 4 agosto 2022, promosso dal cittadino Carlo Cesare Orlando in data 04.08.2022.

Ritenuto in fatto

1 - Con ricorso del 4 agosto 2022 il cittadino Carlo Cesare Orlando richiedeva la pronuncia di questa Corte per giudicare la legittimità dell'atto in epigrafe, limitatamente all'art. 1 comma 3 del testo.

Secondo il ricorrente, la disciplina del comma impugnato, nel momento in cui dichiara che *“la mancata partecipazione a tre censimenti consecutivi comporta la perdita della cittadinanza”*, si porrebbe in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, secondo cui *“nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, del nome e della cittadinanza”*.

La parte ricorrente sostiene l'illegittimità della norma censurata in quanto la decisione di revocare la cittadinanza ad un cittadino che non sia incorso nei casi previsti dalla legge penale risulterebbe esclusivamente di natura politica, andando a collidere con il già citato art. 7 Cost.

2 - Il ricorrente pone la questione di legittimità della stessa norma alla luce dell'art. 9 della Costituzione, secondo cui *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, è diritto di ogni cittadino difendersi in giudizio”*.

La parte ricorrente rileva come la revoca della cittadinanza in maniera automatica e senza formale processo sarebbe illegittima sotto la luce dell'art. 9 Cost., comparando la decisione, in questo caso *ex lege*, della revoca della cittadinanza con la medesima pena inflitta ad un imputato dichiarato colpevole, per i cui diritti, però, è garantita la sua difesa in sede giudiziale.

3 – Il testo di legge, modificato con Legge Ordinaria del 4 agosto 2022, pone in essere la revoca d'ufficio della cittadinanza a coloro i quali risultino assenti a tre censimenti consecutivi, senza indicare se il computo delle assenze sia valido anche in presenza di una richiesta sostitutiva, così come previsto per i casi di sospensione della cittadinanza, come regolato all'art. 1 comma 2 del testo.

Considerato in diritto

1 – La legge è stata approvata, con le modifiche del 4 agosto 2022, dal Senato della Repubblica nella medesima data.

2 – La questione di legittimità, alla luce dell'art. 7 Cost., è infondata.

La revoca della cittadinanza posta in essere dall'articolo 1 comma 3 della Legge 9/21 non è riconducibile a discriminazioni politiche dalle quali la Costituzione tutela, con il principio sancito all'articolo 7 Cost.

Poiché il censimento di cui all'art. 1 della L. 9/21 è volto alla verifica del "possesso e l'esercizio della cittadinanza", una mancata partecipazione all'attività di rilevazione sottintende un deficit di cittadinanza che non ha alcun collegamento a possibili motivi politici ed è esclusivamente dipendente dal libero comportamento del singolo cittadino.

Allo stesso modo, la revoca della cittadinanza stabilita dalla norma censurata non stabilisce discriminazioni politiche in quanto lo stesso censimento ha carattere amministrativo.

Nell'arco dello sviluppo micronazionale, l'attività di censimento ha costituito l'unico metodo, con le opportune garanzie di diritti, per rilevare il campione reale di cittadinanza attiva, al fine della corretta formulazione delle politiche pubbliche. In quest'ottica, quindi, esso assume carattere esclusivamente amministrativo e soltanto di sostegno all'attività politica, non costituendo esso stesso un'attività politica.

3 – La questione di legittimità, alla luce dell’art. 9 Cost., è fondata.

Accogliendo parzialmente le motivazioni del ricorrente, questa Corte rileva come un processo automatico di perdita della cittadinanza comporti una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla difesa riconosciuto dall’articolo 9 della Costituzione.

Al contempo, è necessario sottolineare le garanzie che la carta costituzionale pone in essere a tutela dei cittadini.

L’art. 35 Cost., terzo capoverso, stabilisce che *“ogni atto, legge, decreto, ordinanza e sentenza può essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato”*.

Rientrando la revoca della cittadinanza di cui all’art. 1 co. 3 L. 9/21 nella qualifica di “atto” (in termini estremi, nello stesso momento in cui si comunica tale revoca), esiste sempre una tutela giurisdizionale avverso ogni atto considerato lesivo dei diritti del cittadino.

Il Consiglio ritiene di accogliere parzialmente il ricorso nella misura in cui la legge censurata non stabilisca, come invece fa la legge penale, una sospensione della revoca nel momento che intercorre fra l’eventuale ricorso in Consiglio di Stato (avverso l’atto di revoca della cittadinanza) e la relativa sentenza, parallelamente a quanto disposto, in virtù dello stesso principio, dall’art. 41 co. 5 del Codice di Procedura Penale (seppur esso escluda, legittimamente, tale sospensione nel caso di espulsione).

PER QUESTI MOTIVI

IL CONSIGLIO DI STATO

accoglie parzialmente e formula il giudizio di illegittimità costituzionale della Legge Ordinaria n. 9 del 18 agosto 2021, per come modificata il 4 agosto 2022, limitatamente all’articolo 1 comma 3 del testo nella parte in cui non dispone la sospensione della revoca della cittadinanza nei casi di ricorso ex art. 35 Cost.

Così deciso in data 4 Agosto 2022.

F.to i Consiglieri di Stato



Dott. Vittorio Canovi
Dott. Vincenzo Iemma
Dott. Salvatore Giordano
Dott. Filippo Zanardi